

ore 17,30: « Protezione fascia costiera e abitato del Comune di Campofelice Roccella ».

Il Sindaco di Campofelice di Roccella ha delegato il Vice-Sindaco Antonio Palazzolo il quale è puntualmente intervenuto coadiuvato dal Segretario Micale Carmelo.

Il Presidente espone loro che il vincolo non significa divieto di costruzioni ma controllo delle costruzioni stesse. Illustra il criterio adottato fin'ora dalla Commissione: salvaguardare dalle invadenti costruzioni la meravigliosa fascia costiera di tutta la Provincia di Palermo, ove oltre alla bellissima scogliera e alla vista del mare vi sono tante e svariate vegetazioni. Comunica che a tale scopo si sta vincolando tutta la zona a valle della strada Statale 113 e della Strada Ferrata ed a monte delle stesse strade una fascia di rispetto di 200 metri di profondità. Informa inoltre che per Campofelice di Roccella la Commissione è dell'avviso di vincolare oltre alla fascia costiera, anche dal bivio di Campofelice sino alle porte dell'abitato e cioè sino al Duomo per far sì che gli edifici che sorgono lungo questa strada vengano controllati dalla Soprintendenza.

Il rappresentante del Comune pur dichiarandosi d'accordo sulla esigenza di proteggere queste nostre bellezze panoramiche e paesistiche, al tempo stesso invita la Commissione, a nome del Sindaco, di non ostacolare lo sviluppo industriale che in atto sta avendo il Comune di Campofelice. Espone che è in corso la concessione a valle ad una industria americana di laminato di rame, di un tratto della fascia costiera che era demaniale ed ora è stata sdemanializzata per renderla, appunto, zona industriale, ed a monte ad una industria tessile.

Sulla planimetria viene indicata l'ubicazione di ambedue le sorgente industrie. Viene subito rassicurato dal Presidente che la Commissione nel porre i vincoli d'insieme ha tenuto e tiene conto di queste vitali esigenze dei Comuni che sono stati compresi nella zona industriale di Palermo. Ne terrà nel massimo conto; anche in seguito, il soprintendente al quale spetta far rispettare i vincoli posti dalla Commissione non opponendosi alla installazione di stabilimenti industriali i quali oltretutto, essendo realizzati da grandi Ditte con criteri moderni possono ben risultare consoni all'ambiente in cui sorgono. Ma, si opporrà al sorgere di brutte, disordinate e incontrollate costruzioni che compromettano il panorama ed anche la zona industriale a cui, a buon diritto, i Comuni tengono tanto.

Sentito ciò il rappresentante del Comune dichiara di essere pienamente d'accordo alle predette imposizioni di vincoli.

Raggiunta la unanimità il Presidente delibera quindi di vincolare ai sensi dell'art. 1 ai nn. 3 e 4, e dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, le seguenti zone del territorio del Comune di Campofelice di Roccella:

1) tutta la fascia costiera a valle: dal ciglio della strada statale 113 fino al mare; a monte: una zona di metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale) e avente per confini: dal fiume

Imera, che delimita il confine col territorio del Comune di Termini Imerese, fino al confine col Comune di Lascari;

2) la strada che è tutta un continuo belvedere di accesso all'abitato di Campofelice dal bivio fino alla Chiesa Madre: le due zone latitanti ciascuna per metri 200 di profondità (misurati in proiezione orizzontale).

La imposizione di questi vincoli d'insieme, tipograficamente precisati nella planimetria allegata al presente verbale, sono stati deliberati dopo attento esame allo scopo di esercitare un controllo dell'edilizia a salvaguardia delle bellezze panoramiche dei luoghi e conciliando l'interesse privato con quello pubblico.

(Omissis)

Esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno viene stabilito che la prossima riunione sarà tenuta martedì 25 giugno alle ore 16.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 20.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Segretario:

V. Zerilli

Il Presidente:

Vittorio Ziino

DECRETO PRESIDENZIALE 25 agosto 1967, (801)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio del Comune di Lascari.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ed il regolamento approvato col R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sulla applicazione della suddetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Palermo, nella seduta del 4 giugno 1963, ha deliberato di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della menzionata legge quella parte del territorio comunale di Lascari delimitata ad ovest dal confine col territorio di Campofelice di Roccella, ad est dal confine col territorio di Cefalù, a nord dal mare e a sud da una linea ideale che passa a metri duecento dalla strada statale n. 113 misurati in proiezione orizzontale alla strada stessa;

Considerato che la sopradescritta zona del territorio comunale di Lascari, adagiata lungo il mare a ridosso delle estreme propaggini del gruppo montagnoso delle Madonie, le cui sommità si ergono

maestose nello sfondo, presenta requisiti di particolare valore paesistico dovuti alla varietà ed alla dovizia della vegetazione, nonché all'ampiezza delle visuali godibili sia dalla strada statale settentrionale sicula, sia da altri punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato in particolare che l'amenità del sito, arricchita dalla presenza di numerosi casolari sparsi, mentre oggi configura un tipico intatto esempio di ambiente rurale, rischia di essere esposta ad alterazioni notevoli perchè il prevedibile sviluppo turistico della fascia costiera, con la vicinanza della ormai affermata Cefalù, è suscettibile di determinare insediamenti edilizi i quali privi di regolamentazione possono costituire elemento di disturbo al godimento dei quadri naturali sopradescritti;

Considerata l'opportunità di assicurare, prima ancora del manifestarsi degli anzidetti fenomeni di sfruttamento edilizio, la salvaguardia dei valori paesistici, attraverso un opportuno controllo delle costruzioni che valga ad armonizzare i futuri volumi con l'attuale ambiente.

Considerato che il verbale della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali, contenente l'elenco di cui sopra, è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è stato depositato presso gli enti e le associazioni di cui alla legge stessa.

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la deliberazione della Commissione suddetta;

Ritenuto opportuno — in attesa che il Ministro della Marina Mercantile avrà manifestato l'assenso richiesto a termini dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 — definire il procedimento di vincolo, procedendo alla dichiarazione del notevole interesse pubblico, ai sensi della citata legge n. 1497, della Sopradescritta zona del territorio del comune di Lascari per la parte non ricadente nelle aree del Demanio pubblico Marittimo, con riserva di provvedere nei confronti di queste ultime con successivo decreto quando si sarà pronunciato il Ministro della marina mercantile;

DECRETA

Art. 1

La zona del territorio di Lascari, descritta nella allegata planimetria e delimitata a nord dal mare, ad ovest dal confine col territorio di Campofelice di Roccella, ad est dal confine col territorio di Cefalù, e a sud da una linea ideale che passa a metri duecento a monte della strada statale 113, misurati in proiezione orizzontale da essa è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con esclusione delle aree del demanio marittimo in ordine alle quali si provvederà con decreto successivo quando il Ministro della marina mercantile si sarà pronunciato circa il richiesto assenso.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del-

l'art. 12 del regolamento approvato col R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, insieme al verbale della seduta del 4 giugno 1963 della Commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Occidentale, al Comune di Lascari, perchè venga affissa per il periodo di tre mesi all'albo pretorio; altra copia con la planimetria della zona vincolata, verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

E' fatto carico alla Soprintendenza ai Monumenti anzidetti di comunicare alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 25 agosto 1967.

GIUMMARRA

ALLEGATO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo.

Oggi, 4 giugno 1963, nella sede della Soprintendenza ai Monumenti di Palermo, alle ore 16 si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo — debitamente convocata — per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis)

ore 18 Protezione fascia costiera ed abitato del Comune di Lascari;

(Omissis)

Alla seduta hanno preso parte i signori:

Prof. Arch. Ing. Vittorio Ziino, Presidente;

Soprintendente Giuseppe Giaccone, Vice Presidente;

Dott. Emilio La Fisca, Direttore dell'Ente Provinciale Turismo coadiuvato dall'Ing. Glavino;

Prof. Arch. Luigi Epifanio, rappresentante professionisti ed artisti;

Barone Fatta del Bosco, rappresentante degli agricoltori;

Assente giustificato

avv. Giuseppe Giacalone, rappresentante degli industriali.

Alle ore 16, constatata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta...

(Omissis)

Esaurito anche questo argomento si passa a discutere sulla « protezione della fascia costiera e abitato del Comune di Lascari ». Non essendo intervenuto nè il Sindaco nè alcun suo rappresentante il Presidente dà inizio alla discussione e dopo breve esame della località sulla planimetria viene deliberato, (tutti i membri sono a perfetta conoscenza di tutto il territorio) che venga incluso nello elenco delle Bellezze d'insieme ai sensi dell'art. 1 (nn. 3 e 4) e dell'art. 2 della legg 29 giugno 1939 n. 1497:

1) Tutta la fascia costiera del Comune di Lascari dal confine Comune di Campofelice di Roccella fino al confine col territorio del Comune di Cefalù, così delimitata:

a valle del ciglio della strada statale 113 fino a mare e a monte dal ciglio della stessa strada statale 113 fino a 200 metri di profondità misurati in proiezione orizzontale.

La imposizione di questo vincolo d'insieme, topograficamente precisato nella planimetria allegata al presente verbale — è stata deliberata all'unanimità dopo attento esame allo scopo di esercitare un controllo dell'edilizia, conciliando — per quanto è possibile — l'interesse pubblico con quello privato per salvaguardare la notevole bellezza naturale di questa zona.

Esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno viene stabilito che la prossima riunione sarà tenuta martedì 25 giugno alle ore 16.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 20.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

Il Segretario
V. Zerilli

Il Presidente
Vittorio Ziino

Agricoltura e Foreste

DECRETO 8 aprile 1967 (802)

Modifica del decreto n. 576 del 26 marzo 1955, riguardante il conferimento dei terreni della ditta Sabatini Margherita.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto dell'Ispettore agrario regionale n. 576 del 26 marzo 1955 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 21 giugno 1955, riguardante la ditta Sabatini Carolina fu Enrico in Di Salvo;

Vista la istanza avanzata dal dott. Michele Sabatini, nell'interesse e per conto dei sigg. Sabatini Gaetano Alfredo e Margherita, con la quale si chiede l'esclusione del conferimento di Ha. 4.42.33 con il R.D. di L. 1.150,06, e si offre in sostituzione pari estensione di terreno avente uguale reddito dominicale;

Considerato che i terreni da scudere dal conferimento sono nella disponibilità dell'Ente in quan-

to l'assegnatario signor Brucato Giuseppe ha rinunciato all'assegnazione del lotto;

Considerato che i terreni di cui si chiede l'esclusione sono ubicati in una parte dell'Azienda di proprietà dei sigg. Sabatini in fase di trasformazione, e restano accorpati agli altri terreni residuati alla Ditta;

Ritenuto che l'accoglimento della permuta è consentito a condizioni che la ditta non avanzi successivamente richiesta di riapertura di termini, in relazione agli incombenti stabiliti per l'esecuzione delle opere previste dall'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Ritenuto che la richiesta di permuta si appalesa meritevole di accoglimento:

DECRETA

ARTICOLO UNICO

A modifica del decreto dell'Ispettore agrario regionale n. 576 del 26 marzo 1955, riguardante la ditta Sabatini Margherita fu Enrico vengono esclusi dal conferimento i seguenti terreni:

Comune di Petralia Sottana

Partita 13071

foglio 118, partic. 24, sem. 3^a, Ha. 4.42.33, r.d. L. 1.150,06

Totale Ha. 4.42.33, r.d. L. 1.150,06

In sostituzione vengono conferiti i sotto elencati terreni:

Comune di Petralia Sottana

Partita 13071

foglio 122, partic. 96, sem. 3^a, Ha. 4.42.33, r.d. L. 1.150,06 (1)

Totale Ha. 4.42.33, r.d. L. 1.150,06

Il frazionamento della particella avverrà in conformità alla planimetria depositata in atti.

Palermo, 8 aprile 1967.

FASINO

DECRETO 31 luglio 1967 (803)

Proroga dei poteri conferiti all'Amministrazione del Consorzio di bonifica del Birgi.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, che approva le norme sulla bonifica integrale;

Visto lo Statuto del Consorzio di bonifica del Birgi;

Visto il proprio decreto n. BT-7154 del 5 maggio 1967, con il quale i poteri dell'Amministrazione del Consorzio in parola sono stati ulteriormente prorogati sino al 30 giugno 1967, con il compito specifico di provvedere al rinnovo degli ordinari organi amministrativi ai sensi dell'art. 6 del citato Statuto consortile;